

REATI DA PARTE DI SERVIZI PUBBLICI

(banche, poste, uffici pubblici in generale)

Il funzionario e il direttore che impediscono l'accesso o i servizi sono entrambi passibili di **Denunce Penali**

- **Art. 74 D.P.R. 445-2000:** “Violazione dei doveri d’ufficio” (rifiuto autocertificazione);
- **Art. 328 c.p. :** “Rifiuto d’atto d’ufficio;
- **Art. 331 c.p. :** “interruzione pubblico servizio;
- **Art. 604 bis c.p. :** “Discriminazione”;
- **Art. 610 c.p. :** “Violenza privata”;
- **Art. 3 Costituzione:** “Discriminazione”;
- **Art. 21 Carta di Nizza:** “Discriminazione”;

BANCHE

- **Art. 646 c.p. :** “Appropriazione indebita”
Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a €. 1.032. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
- **Art. 314 c.p. :** “Peculato”
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.
- **Art. 355 c.p. :** “Inadempimento al contratto di servizio”
Sanziona la condotta di fornitori che abbiano un contratto con lo Stato e si rivelino inadempienti ai loro obblighi contrattuali.
- **Art. 340 c.p. :** “Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. Il reato si configura alternativamente nella condotta di chi cagiona un’interruzione o di chi turba la regolarità di un ufficio o di un servizio di pubblica necessità.

REATI DA PARTE DI ESERCIZI PRIVATI

(negozi di qualsiasi genere)

- *Art. 187 T.U.L.P.S., Gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo” da € 516 a € 3.098 di sanzione amministrativa;*
- *Art. 348 c.p., Abuso della professione medica: reclusione da sei mesi a tre anni con multa da €10.000 a €50.000 (soltanto i medici specialisti possono prescrivere e/o consigliare l'utilizzo di mascherine, che rimangono comunque una scelta soggettiva;*
- *Art. 600 c.p., Riduzione in schiavitù, da 8 a 20 anni di reclusione (costringere qualcuno a fare ciò che non vuole);*
- *Art. 5 della Legge Anti Terrorismo 152/1975: da 1 a 2 anni di reclusione (facoltativa) e da €1.000 a €2.000 di ammenda obbligatoria (per chi indossa mascherine o qualsiasi altra cosa che ne impedisca la sua identificazione);*
- *Art 85 TULPS (Testo Unico Pubblica Sicurezza): sanzione da € 10 a € 103 (per chi indossa mascherine o qualsiasi altra cosa che ne impedisca la sua l'identificazione);*
- *Art. 378 c.p., Favoreggiamento: (per aver aderito ad un progetto criminale che viola gravemente il Diritto Naturale, i Diritti Fondamentali e Inviolabili dell'Uomo, le Risoluzioni Europee, la Costituzione, numerose leggi e articoli penali nazionali e internazionali);*
- *Art. 580 c.p., Istigazione al suicidio: da 1 a 5 anni di reclusione. Da 5 a 12 anni di reclusione nel caso in cui il suicidio avviene (l'uso di mascherine provoca gravissimi e irreversibili danni di salute, non proteggono dai virus o altri agenti patogeni e possono provocare la morte, come è anche ben descritto su alcune delle loro stesse confezioni commerciali);*
- *Art 610 c.p., Violenza privata: fino a 4 anni di reclusione con le aggravanti dell'Art 339 c.p., se a commetterla sono più persone armate la pena detentiva raggiunge i 15 anni;*
- *Art. 416 c.p., Associazione per delinquere: reclusione da 3 a 7 anni (di stampo mafioso essendo un crimine che viene compiuto da più di 3 persone, a vari livelli sociali e su tutto il territorio Italiano);*
- *Art. 414 c.p., Istigazione per delinquere: da 1 a 5 anni di reclusione (chiunque voglia imporre ad altri di indossare una mascherina, induce alla trasgressione delle leggi primarie anti terrorismo e di pubblica sicurezza);*
- *Art 611 c.p., Violenza o minaccia per costringere qualcuno a commettere reati: fino a 5 anni di reclusione (chiunque voglia imporre ad altri di indossare una mascherina, induce alla trasgressione delle succitate leggi primarie anti terrorismo e di pubblica sicurezza);*
- *Art. 661 c.p.,Abuso della credulità popolare: sanzione amministrativa pecuniaria da euro € 5.000 a € 15.000 (per aver tentato di far credere il falso in merito alla pandemia e all'obbligo di indossare mascherine);*
- *Violazione degli Artt. 1, 2, 3, 4, 10, 13, 16, 32, 41, 54, 78 della Costituzione;*
- *Discriminazione sociale: (per aver posto in essere discriminazione sociale e oltretutto a vantaggio di coloro che usando mascherine in luoghi pubblici violano le leggi primarie Anti Terrorismo e Pubblica Sicurezza);*
- **Violazione delle leggi primarie:** *il Diritto Naturale, l'Art. 1 e 4 della Carta Internazionale Dei Diritti Umani, il Trattato di Oviedo, il Codice di Norimberga, gli Art. 32 e 147 della Convenzione di Ginevra, Il trattato di New York, DUDU e CEDU e le Direttive Europee.*